

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8640 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udiienza: 20/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ABET VITTORIO nato il 05/05/1975 a NAPOLI

avverso l'ordinanza del 17/10/2016 del TRIBUNALE di BOLZANO

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG, *DOTT. SAMIR SPINACI,*

CHÉ HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO.

B

W

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 17 ottobre 2016, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Vittorio Abet di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di ricettazione, commesso in Milano il 27 marzo 2007, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2012, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2012, ed i reati di ricettazione, di falsità in scrittura privata (poi abrogato) e di falsità in titolo di credito, accertati in Bolzano e commesso in località ignota fra il 26 aprile e il 24 maggio 2007, oggetto della sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, del 26 marzo 2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bolzano del 2 febbraio 2011, irrevocabile il 14 gennaio 2014.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'Abet chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione ad un unico, articolato motivo con cui sono lamentate la violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed assoluta illogicità e contrarietà della motivazione.

Il giudice dell'esecuzione, con una giustificazione sostanzialmente apparente, non aveva considerato che i due episodi di ricettazione erano avvenuti a distanza di due mesi uno dall'altro in un contesto ben determinato, ossia quello dell'attività commerciale esercitata dall'Abet, nella gestione di un bar in cui si ricevevano scommesse: si trattava di assegni oggetto di furto usati per pagare i giocatori del centro scommesse.

Questa situazione, emergente dalla situazione di fatto valutata in sede cognitiva, era stata del tutto trascurata dal Tribunale che aveva rigettato l'istanza fondandosi su mere clausole di stile e venendo meno al compito di verificare, sulla base delle allegazioni formulate dall'Abet, se dalle sentenze emesse i reati giudicati multavano derivare o meno da un disegno criminoso unitario.

L'ordinanza impugnata aveva, in definitiva, mancato di valorizzare gli indici dell'analogia dei reati, dell'unitarietà del contesto e dell'identità della spinta a delinquere che – correlati alla brevità del lasso temporale cui si erano consumati i due episodi – formavano una base solida per l'accertamento del disegno unitario.

Né le relative condotte erano state determinate da eventi imprevedibili o da una generica scelta delinquenziale, trattandosi di due episodi criminosi che segnavano la traccia di un percorso di soggettività connotato da un'unica

b

N

sollecitazione di fondo, esitata in una generica volizione iniziale, meritevole della perequazione sanzionatoria inerente alla continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato era da reputarsi coerente con il dato normativo e con i principi fissati dell'interpretazione, secondo cui del tutto insufficiente è il riferimento alla contiguità cronologica ed all'omogeneità dei reati, a fronte delle diverse modalità di commissione degli stessi, in assenza dell'allegazione di concreti specifici elementi dimostrativi del collegamento fra le condotte e quindi dell'originaria programmazione criminosa di carattere unitario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e vada, di conseguenza, accolto.

2. Appare rilevante prendere atto che a sorreggere la determinazione assunta dal giudice dell'esecuzione è stato esposto il convincimento che l'istante non avesse allegato elementi adeguati a prospettare l'identità del disegno criminoso a base dei reati oggetto delle suindicate pronunce, non essendo stata reputata al riguardo sufficiente l'indicazione dello stesso reato di ricettazione ritenuto nelle due sentenze (in una delle due in continuazione con altri reati) e del tempo ravvicinato delle due vicende delittuose, a fronte dell'assenza di altri indici e del concorso di fattori di controindicazione, quale il rilievo che la ricettazione giudicata a Bolzano aveva visto l'Abet autore di essa in concorso con altri, mentre nell'altra occasione l'Abet era stato unico imputato.

3. Il discorso giustificativo esposto dal Tribunale, tuttavia, non dà alcun preciso conto dell'esame delle due sentenze che hanno accertato i reati oggetto dell'istanza di continuazione, sentenze peraltro non risultate acquisire al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte.

Attesa la conseguente carenza di valutazione delle concrete evenienze che hanno caratterizzato l'accertamento dei reati oggetto delle due decisioni indicate in premessa, la valutazione negativa compiuta dal giudice dell'esecuzione in ordine alla sussistenza di indici adeguati all'individuazione del medesimo disegno criminoso a base degli stessi ne resta decisamente vulnerata.

Si deve ribadire il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione *in executivis*, l'onere di allegazione dei fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto – non soltanto con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento

b

W

bensì anche – con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione dei relativi documenti essere disposta dal giudice, come del resto stabilisce per esplicito l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda espressamente l'applicazione del concorso formale e del reato continuato in sede di esecuzione (cfr. sull'argomento Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, Russo, Rv. 246840).

La logica che governa tale principio poggia sulla considerazione che l'esame dei titoli giudiziari cognitivi costituisce indagine ordinariamente necessaria per somministrare indicazioni rilevanti ai fini dello scrutinio, positivo o negativo, degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.

Così, nel caso di specie, la verifica delle connotazioni di ciascun contesto in cui sono stati commessi i reati oggetto dell'istanza, per i quali sono stati prospettati l'identità del titolo (con riferimento ai delitti di ricettazione), l'unitarietà del contesto, l'unitarietà della spinta a delinquere ed il lasso temporale relativamente ristretto nel corso del quale erano state compiute le due sanzioni antiggiuridiche avrebbe richiesto un esame particolarmente pregnante delle sentenze accertative dei fatti per la valutazione della maturazione e dell'esposizione con motivazione congrua del convincimento del giudice dell'esecuzione in merito alla sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il vincolo della continuazione fra i reati.

In questa prospettiva diviene ineludibile concludere che risulta affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiara la carenza dei requisiti fondanti il medesimo disegno criminoso alla base della continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto (arg., sull'argomento, ex Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dumitri, Rv. 271174).

5. Assodati tali principi, non può non concludersi che il ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione, avendo ommesso di effettuare l'adeguato esame delle sentenze accertative dei reati oggetto dell'istanza di applicazione della continuazione, non ha reso una motivazione coerente e logica sulle circostanze rilevanti al fine della retta applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.

Corollario delle considerazioni svolte è, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso giudicante (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per nuovo esame che tenga conto dei principi testé esposti, previa acquisizione ed inclusione nel fascicolo processuale delle sentenze accertative dei reati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano in diversa composizione.

Così deciso il 20 settembre 2017